



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

BOCCA
GIANPIERO

Data firma da PC:
2023-06-19 12:45:21 (UTC)
Data scadenza certificato:
2024-09-15 00:00:00 (UTC)
Organizzazione CA:
InfoCamere S.C.p.A.
"Hokey Informatica" SRL

ORDINANZA

ATTO N. 158

DEL 19-06-2023

DA PRELIMINARE N. 17/2023

OGGETTO: Regolamentazione area polifunzionale di via Sant'Eurosia circolazione dei velocipedi sullanello pedonale-ciclabile.

POLIZIA LOCALE

Responsabile del Procedimento: Giampaolo Zarcone

IL SINDACO

Premesso che l'area polifunzionale di via Sant'Eurosia ricomprende un anello ciclopedonale pavimentato che si compone di due percorsi parzialmente sovrapposti, costituenti un anello grande ed un anello piccolo ed è destinata sia al libero uso della cittadinanza sia all'utilizzo di associazioni sportive e culturali convenzionate e/o autorizzate dalla Amministrazione Comunale;

Considerato che all'interno dell'area polifunzionale è presente, insieme a strutture destinate ad attività motorie e sportive, una specifica area attrezzata dedicata alle attività ludiche, culturali ed associative delle associazioni presenti sul territorio di Cesano Maderno, denominata "area feste";

Considerato altresì che durante lo svolgimento di tali attività associative, considerata l'adiacenza dell'area feste con lo anello ciclo-pedonale grande, può esservi pericolosa interferenza tra l'utilizzo da parte della cittadinanza di tale porzione di anello ciclabile, e gli utenti della area feste medesima;

Ritenuto pertanto di applicare, in occasione delle sopra richiamate attività ludiche, culturali ed associative una disciplina di regolamentazione dell'area polifunzionale, finalizzata ad evitare che si creino situazioni di disagio e pericolo sia per gli utilizzatori dell'anello ciclo-pedonale che per quelli della "area feste";

Visti:

- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 5;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;

ORDINA

- nell'area polifunzionale di via Sant'Eurosia è vietato l'accesso ai veicoli a motore, sia esso endotermico od elettrico. Tale divieto non si applica ai veicoli utilizzati per le attività di manutenzione e per le operazioni di allestimento delle attività associative e convenzionali autorizzate dall'Amministrazione Comunale.
- l'anello ciclo-pedonale pavimentato è destinato all'uso sia dei pedoni sia dei ciclisti; l'utilizzo dell'anello ciclo-pedonale è consentito anche ai velocipedi a pedalata assistita. L'utilizzo di tavole, pattini od altri acceleratori di andatura è consentito purché non rechi intralcio o crei pericolo agli altri utenti.
- non è consentito l'utilizzo dell'anello ciclo-pedonale con monopattini elettrici, anche se equiparati a velocipedi ai sensi della normativa vigente, e con dispositivi di micro-mobilità elettrica quali segway, monowheel, hoverboard ed assimilabili.
- gli utilizzatori dell'anello ciclo-pedonale sono tenuti al rispetto della segnaletica presente in luogo indicante le modalità e gli orari di utilizzo, sia essa verticale od orizzontale.
- in concomitanza con le manifestazioni autorizzate dalla Amministrazione Comunale che si tengono nell'area polifunzionale, è vietata la percorrenza dell'anello ciclo-pedonale grande con veicoli ed acceleratori del moto di cui al comma secondo del presente articolo potranno percorrere esclusivamente l'anello piccolo.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

L'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 (sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro).

Ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81 è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Avverte che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 la presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o dalla conoscenza del provvedimento.

Il Sindaco

Gianpiero Bocca

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate